



# **Direttiva dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale**

del 17 marzo 2020

**sulla trasmissione e ricezione degli  
incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti  
con le Autorità centrali straniere per il tramite  
degli uffici di collocamento autorizzati**

La trasmissione degli incartamenti di adozione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA; RS 0.211.221.221.31) è di competenza dell'Autorità centrale federale se non è stata delegata alle autorità centrali cantonali (art. 2 cpv. 2 lett. a della Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali [LF-CAA]; RS 211.221.31).

Ciò comporta un onere amministrativo supplementare per le autorità centrali federali e cantonali, che non è giustificato quando un ufficio di collocamento autorizzato in Svizzera è direttamente coinvolto nella procedura.

In accordo con le autorità centrali cantonali e gli uffici di collocamento autorizzati e secondo la prassi già stabilita dopo l'attuazione dell'*istruzione del 17 agosto 2004 sulla trasmissione e ricezione degli incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti con le Autorità centrali straniere per il tramite degli uffici di collocamento autorizzati*, l'Autorità centrale federale conferma la seguente procedura per la trasmissione degli incartamenti dei futuri genitori adottivi nell'ambito della Convenzione dell'Aia :

1. L'autorità centrale cantonale concede un certificato di idoneità.
2. Se i futuri genitori adottivi si rivolgono a un ufficio di collocamento autorizzato, quest'ultimo allestisce l'incartamento secondo le esigenze del rispettivo Paese d'origine del minore.
3. Se necessario, l'ufficio di collocamento fa tradurre e legalizzare l'incartamento dei futuri genitori adottivi e ne invia una copia all'Autorità centrale federale e un'altra all'autorità centrale cantonale. Quest'ultima esamina se è completo ed esatto e, se del caso, ordina i complementi (art. 5 cpv. 2 LF-CAA). Una volta che l'autorità centrale cantonale ha dato il suo accordo alla trasmissione, l'ufficio di collocamento invia l'incartamento originale all'autorità centrale estera o all'organismo da questa autorizzato documento
4. Non appena riceve la proposta di adozione di un minore, l'ufficio di collocamento trasmette l'incartamento del minore e, se del caso, la sua traduzione all'autorità centrale cantonale (art. 16 dell'Ordinanza sull'adozione [OAdoz]; RS 211.221.221.36) e una copia all'Autorità centrale federale. Se l'autorità centrale cantonale richiede documenti o informazioni supplementari, l'ufficio di collocamento inoltra la richiesta all'autorità centrale del paese d'origine del minore. Non appena l'autorità centrale cantonale lo consente, l'ufficio di collocamento autorizzato sottopone la proposta di minore ai futuri genitori adottivi .
5. Sulla base dell'incartamento del minore e nella misura in cui i futuri genitori adottivi hanno confermato la loro disponibilità ad adottare il minore proposto, l'autorità centrale cantonale, ai sensi degli articoli 7 cpv. 1 LF-CAA e 7 OAdoz, emette una decisione di continuazione della procedura (decisione di matching) e la comunica ai futuri genitori adottivi, all'ufficio di collocamento e all'Autorità centrale federale. Quest'ultima conferma all'autorità centrale del Paese di origine del minore che le autorizzazioni richieste sono state concesse e che la procedura può proseguire (art. 7 LF-CAA).
6. a) Per i futuri genitori adottivi di nazionalità svizzera: l'Autorità centrale federale chiede alla rappresentanza diplomatica competente di rilasciare al minore un documento che lo autorizza a entrare in Svizzera ("lasciapassare", art. 10 LF-CAA) se l'adozione concessa nel Paese d'origine del minore è un'adozione completa (v. la Circolare dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale del 28 febbraio 2017 sulla trasmissione dei documenti in seguito a un'adozione internazionale in conformità alla Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sull'adozione, <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/adoption/weisungen/ks-dokumentuebermittlung-i.pdf>).
- b) Negli altri casi: l'autorità cantonale competente in materia di migrazione autorizza la

- rappresentanza diplomatica svizzera interessata a rilasciare un visto (art. 8 OAdoz).
7. Quando l'adozione viene concessa all'estero, l'ufficio di collocamento si assicura che venga rilasciato un certificato di conformità (art. 23 par. 1 CAA) affinché l'adozione possa essere riconosciuta in Svizzera. Quando l'adozione è pronunciata in Svizzera, l'intermediario si assicura che l'autorità centrale cantonale emetta un certificato di adozione (art. 12 LF-CAA).

Questa procedura non esonera le autorità centrali dai loro compiti di controllo degli incartamenti dei genitori e dei minori (art. 5 cpv. 2 e 3 LF-CAA).

La presente procedura può essere modificata, precisata o anche abbandonata secondo le istruzioni dell'Autorità centrale federale. Se del caso, le autorità cantonali e gli uffici di collocamento sono informati di tali modifiche. In casi speciali e previa esplicita autorizzazione dell'Autorità centrale federale è possibile derogare a tale procedura.

Infine, l'Autorità centrale federale sottolinea che in tale contesto una buona comunicazione tra l'autorità centrale cantonale competente e l'ufficio di collocamento è l'elemento essenziale su cui si basa la presente procedura. Tuttavia, ciò riguarda solo gli uffici di collocamento autorizzati dall'Autorità centrale federale che collaborano con uno Stato parte della CAA. Non è pertanto applicabile quando i futuri genitori adottivi non si sono rivolti a un ufficio di collocamento autorizzato in Svizzera.

La presente direttiva sostituisce l'Istruzione del 17 agosto 2004 sulla trasmissione e ricezione degli incartamenti relativi ad adozioni nei rapporti con le Autorità centrali straniere per il tramite degli uffici di collocamento autorizzati.